

STATUTO

FONDAZIONE

MUSEO DEL VIOLINO ANTONIO STRADIVARI

CREMONA

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Denominazione, sede e durata
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse
- Art. 4 - Concorso alla Fondazione
- Art. 5 - Sostenitori

TITOLO II: PATRIMONIO

- Art. 6 - Patrimonio
- Art. 7 - Fondo di gestione
- Art. 8 - Criteri di gestione

TITOLO III: ASSETTO ORGANIZZATIVO

CAPO I: Organi

- Art. 9 - Organi della Fondazione
- Art. 10 - Ineleggibilità e decadenza

CAPO II: Presidenza

- Art. 11 - Presidente e Presidente Onorario
- Art. 12 - Vicepresidente

CAPO III: Consiglio Generale

- Art. 13 - Composizione
- Art. 14 - Durata in carica
- Art. 15 - Competenze e funzioni
- Art. 16 - Modalità di funzionamento
- Art. 17 - Decadenza

CAPO IV: Consiglio di Amministrazione

- Art. 18 - Composizione
- Art. 19 - Durata in carica
- Art. 20 - Competenze e funzioni
- Art. 21 - Modalità di funzionamento
- Art. 22 - Incompatibilità e decadenza

CAPO V: Collegio dei Revisori

- Art. 23 - Composizione
- Art. 24 - Durata in carica
- Art. 25 - Funzionamento e competenze
- Art. 26 - Incompatibilità e decadenza

CAPO VI: Consulta dei Sostenitori

- Art. 27 - Composizione
- Art. 28 - Competenze e funzioni
- Art. 29 - Modalità di funzionamento

TITOLO IV: BILANCIO E CONTABILITÀ

- Art. 30 - Bilancio e contabilità

TITOLO V: ALTRE NORME

- Art. 31 - Libro verbali
- Art. 32 - Estinzione
- Art. 33 - Disposizioni residuali



TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita una Fondazione sotto la denominazione "Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari Cremona", denominata, anche in forma abbreviata "Fondazione Antonio Stradivari Cremona", con sede legale in Cremona Piazza Marconi n. 5.

1. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
2. La Fondazione ha durata illimitata.
3. La Fondazione è persona giuridica di diritto privato senza fine di lucro, non può distribuire utili ed è dotata di piena capacità e piena autonomia statutaria e gestionale. Essa è disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, dalle norme del presente Statuto.

Art. 2

Finalità

La Fondazione persegue finalità di conservazione del patrimonio museale di sua proprietà o ad essa a qualunque titolo affidato, nonché di promozione ed organizzazione di iniziative culturali finalizzate allo sviluppo dell'immagine e delle attività della liuteria, con particolare riguardo alla liuteria di Cremona. La Fondazione intende operare in modo da contribuire alla tutela ed alla valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico nell'ambito della liuteria, ed in tale contesto svolgere attività di educazione, istruzione, studio e ricerca storica e scientifica. Intende inoltre operare per la costituzione ed il rafforzamento del sistema della liuteria collaborando—alla realizzazione delle misure di salvaguardia del *Saper fare liutario cremonese*, iscritto nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO.

La Fondazione intende realizzare attività di promozione e culturali, anche in sedi diverse dalla propria, nell'ambito delle proprie finalità, nonché creare rapporti e collaborazioni con altri organismi, con istituzioni pubbliche e private, con scuole ed università.

Art. 3

Attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse

1. La Fondazione intende tutelare, gestire e valorizzare il Museo del Violino, l'Auditorium ed il padiglione espositivo migliorando, promuovendo e valorizzando la struttura, la dotazione e l'assetto attuali quale organizzazione stabile aperta al pubblico nonché gli apparati didattici e di ricerca ad essi correlati.
2. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'acquisto, in proprietà o diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) provvedere alla conservazione e promozione dei beni liutari posseduti o di cui abbia comunque la disponibilità;
- d) promuovere e organizzare concorsi per strumenti ad arco, la cui costruzione si ispiri alla Scuola Classica Cremonese e alla sua naturale evoluzione, nonché per altre tipologie di strumenti di costruzione artigianale e riconducibili alla liuteria;
- e) organizzare manifestazioni, mostre, incontri, convegni e seminari di studio inerenti la liuteria;
- f) organizzare iniziative musicali ed artistiche, tradizionalmente legate agli strumenti ad arco od altri strumenti di costruzione artigianale riconducibili alla liuteria, principalmente tramite l'utilizzo e la valorizzazione dell'auditorium interno;
- g) svolgere, direttamente o indirettamente, ogni attività accessoria o complementare che risulti utile allo sviluppo dell'arte liutaria, e alla conoscenza degli strumenti liutari in Italia e all'estero;
- h) promuovere, coordinare e gestire attività di formazione, aggiornamento, specializzazione e riqualificazione nel settore della liuteria;
- i) incentivare la ricerca in ambito liutario e musicale e promuovere ricerche di settore inerenti la liuteria anche in collaborazione con il mondo accademico
- j) produrre o pubblicare materiali e sussidi didattici, di studio e illustrativi, anche di carattere multimediale, per conto proprio e di terzi, riguardanti la liuteria;
- k) organizzare iniziative espositive di carattere culturale ed artistico, principalmente tramite il padiglione espositivo interno;
- l) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- m) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali alle finalità di cui all'articolo 2;
- n) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- o) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di edizione e commercializzazione di libri ed oggetti, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- p) svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità istituzionali.



Art. 4

Soci Fondatori

1. Sono soci fondatori: Il Comune di Cremona, la Fondazione Giovanni Arvedi e Luciana Buschini con sede in Cremona e la Fondazione "Centro di Musicologia Walter Stauffer" o più semplicemente "Fondazione Walter Stauffer" con sede in Cremona.
2. Può altresì assumere la qualifica di Fondatore ogni altro soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica od ente, anche se privo di personalità giuridica, Associazioni di Enti, Associazioni di Imprese.

Il Fondatore deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) venga presentato da un Fondatore;
 - b) concorra al patrimonio della Fondazione, alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro o forme equiparate in misura non inferiore a quanto stabilito dal Consiglio Generale;
 - c) si impegni a conferire, per un periodo di almeno tre anni, un contributo finanziario annuale per le attività e le spese di gestione della Fondazione, mediante contributi in denaro o forme equiparate o con altre modalità in misura non inferiore a quanto stabilito dal Consiglio Generale.
3. La qualifica di Fondatore è attribuita con deliberazione adottata dal Consiglio Generale. Fermo restando quanto previsto all'articolo 13 comma 2 lettera a) con riferimento al Sindaco del Comune di Cremona, ciascun Fondatore designa i propri rappresentanti nell'ambito del Consiglio Generale.
 4. La qualifica di Fondatore si perde al venir meno del sostegno finanziario annuale erogato all'ente, fermo restando l'obbligo di adempiere alle obbligazioni nel frattempo assunte, oppure in caso di mancata conferma, ove richiesta, della qualifica di Fondatore, al termine del periodo di contribuzione applicabile ai sensi dell'articolo 4 comma 2 lettera c) del presente statuto.

Art. 5

Sostenitori

1. Assumono la qualifica di Sostenitori tutti i soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, persone fisiche od enti, anche se privi di personalità giuridica, che si impegnano a contribuire almeno per un biennio alle attività della Fondazione in misura non inferiore all'importo, e secondo le modalità, stabilite annualmente dal Consiglio Generale
2. La qualifica di sostenitore è attribuita con deliberazione adottata dal Consiglio Generale ed è mantenuta per il periodo di contribuzione.

TITOLO II

PATRIMONIO E GESTIONE

Art. 6

Patrimonio e beni in concessione

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a) dai beni conferiti alla costituzione, compresi il fondo di dotazione, i beni liutari, beni mobili e strutture espositive;
 - b) dagli apporti in denaro e in beni mobili e immobili effettuati dai Fondatori e dai Sostenitori successivamente alla costituzione con espressa indicazione a incremento del patrimonio;
 - c) dai lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati dal disponente ad incremento del patrimonio;
 - d) dagli avanzi di gestione che, con delibera del Consiglio Generale, siano portati a patrimonio.
2. Il patrimonio è vincolato al perseguimento in via esclusiva degli scopi statutari ed è amministrato dalla Fondazione con modalità idonee a consentire, secondo il criterio della massima diligenza, lo svolgimento delle attività istituzionali, di preservarne il valore e di garantirne la continuazione nel tempo. Per tutte le obbligazioni contratte risponde soltanto la Fondazione con il suo patrimonio.
3. La Fondazione può ricevere beni in concessione d'uso da soggetti pubblici e privati, sulla base di apposita convenzione. All'atto dello scioglimento della Fondazione detti beni tornano in disponibilità del concedente.

Art. 7

Fondo di gestione

1. La Fondazione svolge la propria attività con:
 - a) i redditi del patrimonio;
 - b) i contributi dei Fondatori e dei Sostenitori;
 - c) i contributi dello Stato o di altri Enti Pubblici, dell'Unione Europea e di altri enti internazionali;
 - d) i contributi e le assegnazioni di soggetti privati, italiani e stranieri;
 - e) ogni altra donazione o disposizione testamentaria che non sia espressamente destinata a patrimonio;
 - f) i proventi della gestione delle attività istituzionali;
 - g) le sponsorizzazioni, le coproduzioni e i proventi pubblicitari;
 - h) altre entrate derivanti da attività strumentali accessorie o connesse all'attività istituzionale, anche di carattere commerciale, gestite direttamente o per il tramite di società partecipate.



Art. 8

Criteri di gestione

Le attività della Fondazione sono svolte in conformità agli scopi istituzionali con criteri di imprenditorialità ed efficienza, nel rispetto delle condizioni di equilibrio economico e finanziario.

TITOLO III

ASSETTO ORGANIZZATIVO

CAPO I

Organi

Art. 9

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente ed il Vicepresidente;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio dei Revisori;
- e) la Consulta dei Sostenitori (se gli stessi superano il numero di cinque)

Art. 10

Ineleggibilità e decadenza

Non possono far parte degli organi della Fondazione le persone per le quali ricorra una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- a) si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
- b) abbiano subito, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione disposta dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni o integrazioni, salvo gli effetti della riabilitazione;
- c) abbiano subito, con sentenza definitiva, condanne alla pena della reclusione non inferiore a un anno per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice Civile, ovvero siano stati condannati, con sentenza definitiva, alla pena della reclusione non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- d) siano dipendenti in servizio della Fondazione o siano legate alla stessa da un rapporto di prestazione d'opera retribuita.

- e) siano membri degli organi di governo della Repubblica Italiana, di Regioni, Provincie, Comuni ed altri enti territoriali comunque denominati;
- f) siano membri della Camera dei Deputati, del Senato, di Consigli o Assemblée Regionali, di Consigli Provinciali o Comunali, o di analoghi organi di altri enti territoriali comunque denominati;
- g) abbiano incarichi, elettivi o non elettivi, di contenuto politico e/o posizioni direttive in una formazione politica.

Il verificarsi di una qualsiasi delle circostanze indicate dal presente articolo 10 nel corso del periodo di carica di un componente del Consiglio Generale (anche ove sia membro del Consiglio di Amministrazione), del Collegio dei Revisori dei Conti o della Consulta dei Sostenitori della Fondazione (se esistente), ovvero del Presidente Onorario, comporterà la decadenza dalla carica, da dichiararsi rispettivamente ai sensi dell'articolo 17 (per i membri del Consiglio Generale), dell'articolo 22 (per i membri del Consiglio di Amministrazione e per il Presidente Onorario), dell'articolo 26 (per il Collegio dei Revisori) e dell'articolo 28 (per i membri della Consulta dei Sostenitori, se esistente).

Si precisa che la decadenza di un componente del Consiglio Generale, che sia anche membro del Consiglio di Amministrazione, prenderà effetto con la dichiarazione di decadenza effettuata dal primo di tali organi che a ciò provvederà.

Il presente articolo 10 non si applica al Sindaco del Comune di Cremona.

I componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori, e della Consulta dei Sostenitori della Fondazione, se esistente, il Presidente Onorario devono avere e mantenere per tutta la durata della carica caratteristiche di indipendenza e onorabilità al fine di garantire la realizzazione delle finalità della Fondazione.

CAPO II

Presidenza

Art. 11

Presidente e Presidente Onorario

1. **Presidente della Fondazione** è il Sindaco del Comune di Cremona.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e la Consulta dei Sostenitori, ne assicura il corretto ed efficace funzionamento, sovrintende alla esecuzione delle loro deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega. Cura il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione e le relazioni con i Fondatori, con i Sostenitori e con i terzi.
4. Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio e di dare mandato per comparire in giudizio. Può rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.



5. In casi di necessità ed urgenza, può adottare provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, esclusi quelli non delegabili per legge. I provvedimenti e gli atti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
6. Il Presidente designa il Segretario del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, della Consulta dei Sostenitori, se esistente, e di ogni altro Comitato, Assemblea o Commissione.
7. Il Presidente Onorario potrà essere nominato dal Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, su richiesta del Presidente e previo consenso all'unanimità dei membri di diritto del Consiglio di Amministrazione; il Presidente Onorario potrà partecipare con funzione consultiva, e senza diritto di voto, al Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Vicepresidente

Il Vicepresidente della Fondazione è eletto dal Consiglio Generale, tra i membri facenti parte del Consiglio di Amministrazione e resta in carica per un triennio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente, ivi inclusa la presidenza del Consiglio Generale. La firma del Vicepresidente fa piena fede di fronte a terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

CAPO III

Consiglio Generale

Art. 13

Composizione

1. Il Consiglio Generale è l'organo di indirizzo della Fondazione.

Il Consiglio Generale è composto da persone fisiche che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del presente statuto come di seguito elencati:

- a) due membri indicati dal Fondatore Comune di Cremona fra i quali il Sindaco del Comune di Cremona;
- b) due membri indicati dal Fondatore Fondazione Giovanni Arvedi e Luciana Buschini;
- c) due membri per ciascuno degli altri Fondatori;
- d) un membro nominato dalla Consulta dei Sostenitori, se costituita.

Art. 14

Durata in carica

1. I membri in rappresentanza del Comune di Cremona e degli altri Enti Pubblici durano in carica fino alla scadenza del rispettivo mandato amministrativo. I membri designati dagli enti Pubblici decadono alla scadenza del mandato amministrativo dell'organo che li ha designati,

salvo che la designazione sia stata revocata ai sensi del successivo n 2 oppure in caso di revoca ai sensi dell'articolo 15 comma 1 lettera f) o decadenza ai sensi degli articoli 17 o 22. I membri designati dagli altri Fondatori durano in carica fino alla perdita di tale qualifica da parte dei Fondatori che li hanno designati salvo che la designazione sia stata revocata ai sensi del successivo comma 2, oppure in caso di revoca ai sensi dell'articolo 15 comma 1 lettera f) o decadenza ai sensi degli articoli 17 o 22. Il rappresentante dei Sostenitori, ove la Consulta sia costituita, è rinnovato alla scadenza di ogni triennio.

2. I membri delegati dai rappresentanti legali dei Fondatori possono essere revocati dagli stessi, che dovranno provvedere alla nuova designazione.

Art. 15

1. Il Consiglio Generale esercita le seguenti funzioni:

- a) definisce, in apposito regolamento, i criteri e le modalità di contribuzione per l'acquisizione della qualità di Fondatore e di Sostenitore su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- b) attribuisce la qualità di Fondatore e di Sostenitore a chi ne faccia domanda;
- c) definisce l'ammontare annuo del contributo minimo per ottenere la qualifica di Fondatore e di Sostenitore su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- d) elegge i componenti non di diritto del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'operato del Consiglio di Amministrazione e sulle attività istituzionali della Fondazione;
- e) elegge il Vicepresidente della Fondazione tra i membri del Consiglio di Amministrazione;
- f) revoca i membri eletti nel Consiglio di Amministrazione nei casi di gravi violazione di legge o dello statuto o di reiterata inosservanza degli indirizzi e degli obbiettivi stabiliti dal Consiglio Generale o quando ne ricorra una giusta causa ed esercita le eventuali azioni di responsabilità;
- g) nomina i componenti del Collegio dei Revisori e ne determina gli emolumenti;
- h) approva il bilancio preventivo annuale, nonché il bilancio di esercizio consuntivo annuale della Fondazione e la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, nonché destinazione dell'avanzo di gestione;
- i) esprime parere sul documento di programmazione delle attività culturali ed artistiche della Fondazione formulate dal Consiglio di amministrazione in sede di bilancio;
- j) approva le modifiche statutarie;
- k) delibera in merito allo scioglimento e liquidazione della Fondazione;
- l) dichiara la decadenza dei propri membri, nei casi previsti dal presente Statuto;
- m) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in merito a regolamenti interni o relativi alle attività della Fondazione;



- n) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in merito alla costituzione e/o partecipazione a società di capitali.

Art. 16

Modalità di funzionamento

1. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente della Fondazione.
2. Il Consiglio Generale si riunisce, anche in via telematica, almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e ogni qual volta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, almeno un terzo dei suoi membri o il Collegio dei Revisori.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati almeno dieci giorni prima della riunione al domicilio dei Fondatori, dei Fondatori, dei Revisori e dei Consiglieri, tramite il servizio postale o anche per mezzo di strumento telematico, in entrambi i casi in modo che ne sia attestata la ricezione.
4. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare cinque giorni prima della riunione, a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.
5. Le riunioni del Consiglio Generale possono svolgersi per audio o videoconferenza a condizione che Presidente e Segretario si trovino nel medesimo luogo e che ogni consigliere possa conoscere i partecipanti e gli atti e documenti utilizzati.
6. I Fondatori, qualora non siano persone fisiche, sono rappresentati nel Consiglio Generale dai due membri indicati come da Art. 13 ed è ammessa la delega.
7. Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Il Consiglio Generale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere di cui all'articolo 15 comma 1 lettere a), b), c) (in relazione all'oggetto di queste tre disposizioni solo per quanto attiene ai Fondatori, mentre per quanto riguarda i Sostenitori varrà la regola generale), h), m) ed n), ai fini dell'approvazione della delibera dovrà risultare nella maggioranza richiesta anche il voto favorevole di almeno due dei membri nominati dal Comune di Cremona e dalla Fondazione Giovanni Arvedi e Luciana Buschini. Per le deliberazioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera h, ai fini dell'approvazione delle relative deliberazioni sarà in ogni caso necessario il voto favorevole del Presidente. In caso di parità, ove presente alla riunione, prevale il voto del Presidente.
8. Le proposte di modificazioni statutarie e di scioglimento e liquidazione della Fondazione di cui alle lettere j) e k) dell'articolo 15 comma 1 sono deliberate con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto tra i quali deve risultare il voto favorevole di almeno due dei membri nominati dai Fondatori Comune di Cremona e Fondazione Giovanni Arvedi e Luciana Buschini ed in ogni caso il voto favorevole del Presidente.
9. Le deliberazioni sono assunte a voto palese, salvo quelle riguardanti le nomine alle cariche degli organi della Fondazione che possono essere assunte con voto segreto, su richiesta di uno dei componenti del Consiglio Generale.

10. Ai fini dei *quorum* costitutivi e deliberativi i membri del Consiglio Generale che abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, conterranno ai fini del *quorum* costitutivo ma non ai fini del *quorum* deliberativo. Nel caso in cui il conflitto riguardi uno o più dei membri nominati dai Fondatori Comune di Cremona e Fondazione Giovanni Arvedi e Luciana Buschini, ai fini delle delibere per le quali, ai sensi dell'articolo 16 commi 7 e 8 sia richiesto il voto favorevole di almeno due membri, sarà necessario il voto favorevole di uno solo di tali membri. Nessun membro viene considerato in conflitto di interessi per il mero fatto di essere stato designato dal soggetto nei cui confronti si pone il problema del conflitto di interessi.
11. La carica di membro del Consiglio Generale è a titolo gratuito. Ai componenti del Consiglio Generale spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno fuori sede, debitamente documentate.
12. Le deliberazioni del Consiglio Generale sono constatate da apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17

Decadenza

1. Il Consiglio Generale della Fondazione dichiara decaduti i propri membri che:
 - a) si trovino o vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 10;
 - b) rappresentino Fondatori o Sostenitori che siano inadempienti degli obblighi derivanti dal presente Statuto e regolamenti approvati dal Consiglio Generale relativi a contribuzioni o conferimenti;
 - c) rappresentino Fondatori o Sostenitori dichiarati falliti o sottoposti a procedure concorsuali.

CAPO IV

Consiglio di Amministrazione

Art. 18

Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione e amministrazione della Fondazione. Esso è composto da cinque membri e precisamente:
 - a) il Sindaco del Comune di Cremona - membro di diritto – Presidente;e da altri quattro membri che abbiano i requisiti di cui all'Art 10 del presente Statuto come di seguito specificato;
 - b) il membro designato dal Sindaco di Cremona nel Consiglio Generale – membro di diritto;



- c) uno dei due membri designati dalla Fondazione Giovanni Arvedi e Luciana Buschini nel Consiglio Generale – membro di diritto;
- d) due membri nominati dal Consiglio Generale tra i rappresentanti dei Fondatori nello stesso Consiglio Generale.

La carica di consigliere di amministrazione è a titolo gratuito, salvo quanto previsto al successivo articolo 21 comma 7.

Art. 19

Durata in carica

1. I membri del Comune di Cremona e degli altri Enti Pubblici decadono dalla carica allo scadere del relativo mandato amministrativo. I membri designati dagli enti pubblici decadono dalla carica alla scadenza del mandato dell'organo che li ha designati, salvo che la designazione sia stata revocata ai sensi dell'articolo 14 comma 2 oppure in caso di revoca o decadenza ai sensi dell'articolo 17 o 22.
2. Il membro di diritto designato dalla Fondazione Giovanni Arvedi e Luciana Buschini rimane in carica fino alla sua sostituzione.
3. I membri non di diritto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1), restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e qualora, per qualsiasi causa, cessino in anticipo dalla carica sono sostituiti con delibera del Consiglio Generale. Il nuovo componente, se nominato prima della scadenza triennale, resta in carica fino a tale scadenza.
4. I componenti non di diritto del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 1), possono essere nominati per non più di due designazioni consecutive (pari a 6 esercizi), salvo deroga deliberata dal Consiglio Generale con la maggioranza prevista per la modifica del presente statuto.

Art. 20

Competenze e funzioni

1. Competono al Consiglio di Amministrazione i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli attribuiti dal presente Statuto ad altri organi.
2. Il Consiglio provvede, in particolare, a:
 - a) stabilire l'organigramma della Fondazione, nominare, ove ritenuto opportuno, il Direttore Generale e i responsabili operativi stabilendone la qualifica, le funzioni e i poteri e definendone il compenso;
 - b) deliberare, su proposta del responsabile operativo o del Direttore Generale, ove nominato, in materia di organizzazione e di personale;
 - c) nominare, se ritenuto necessario, eventuali consulenti artistici o tecnici, definendone funzioni e compensi;
 - d) approvare le proposte di documento di programmazione delle attività culturali ed artistiche della Fondazione;

- e) predisporre la proposta di bilancio preventivo annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale;
 - f) predisporre la proposta di bilancio di esercizio consuntivo annuale e la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale;
 - g) definire i programmi operativi delle attività istituzionali nell'ambito di quanto stabilito nel documento di programmazione;
 - h) amministrare il patrimonio della Fondazione;
 - i) proporre al Consiglio Generale regolamenti interni o inerenti i campi di attività della Fondazione;
 - j) esercitare i diritti derivanti alla Fondazione dalla costituzione o partecipazione in società strumentali;
 - k) costituire il Comitato Scientifico prevedendone i compiti e predisponendo il regolamento operativo dello stesso; costituire altresì eventuali commissioni temporanee o permanenti delle quali possono far parte anche soggetti diversi dai membri degli organi della Fondazione per lo svolgimento di specifiche attività preparatorie o istruttorie;
 - l) dichiarare la decadenza dei propri membri nei casi previsti dal presente statuto;
 - m) accettare lasciti, eredità, legati o donazioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, o a un suo membro o al Direttore Generale, parte delle sue attribuzioni, salvo quelle non delegabili per legge.
4. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi, ove ritenuto necessario, di figure di rilevata competenza con deleghe specifiche e circoscritte inerenti le attività istituzionali della Fondazione.

Art. 21

Modalità di funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
2. Il Consiglio si riunisce, anche in via telematica, almeno quattro volte all'anno e ogni qual volta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario, o ne facciano richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, almeno due dei suoi membri o il Collegio dei Revisori.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, anche con strumento telematico che ne attesti la ricezione, almeno otto giorni prima della riunione al domicilio dei Consiglieri, dei Revisori e degli altri componenti o partecipanti senza diritto di voto.
4. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare tre giorni prima della riunione a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne



attesti la ricezione. In mancanza delle predette modalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e atto a deliberare qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica ed i membri effettivi del Collegio dei Revisori.

5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, purché in tale maggioranza siano compresi almeno due dei membri di diritto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, ove presente alla riunione, prevale il voto del Presidente.
6. Ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi membri del Consiglio di Amministrazione che abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione se presenti, conterranno ai fini del *quorum* costitutivo ma non ai fini del *quorum* deliberativo. Nessun membro viene considerato in conflitto di interessi per il mero fatto di essere stato designato dal soggetto nei cui confronti si pone il problema del conflitto di interessi.
7. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, i responsabili operativi della Fondazione, su richiesta del Consiglio stesso. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno fuori sede debitamente documentate ed un'adeguata copertura assicurativa a carico della Fondazione.
8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22

Incompatibilità e decadenza

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dichiara decaduti i propri membri o il Presidente Onorario che:
 - a) si trovino o vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 10;
 - b) non siano intervenuti alle sedute degli organi della Fondazione per due volte consecutive senza giustificazione, precisando che questa norma non si applica al Presidente Onorario.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono anche in conseguenza dell'esercizio, nei loro confronti, dell'azione di responsabilità promossa dal Consiglio Generale, nei casi di violazione degli obblighi fissati dalla legge e dal presente Statuto da cui derivi danno alla Fondazione.
3. Le disposizioni del presente articolo 22 non si applicano al Sindaco del Comune di Cremona. Nel caso di decadenza di un membro di diritto il Fondatore che lo ha designato dovrà provvedere alla nuova designazione.

CAPO V

Collegio dei Revisori

Art. 23

Composizione

1. Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo della Fondazione.
Il Collegio si compone di membri che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del presente statuto e in particolare tre membri effettivi e di due membri supplenti, scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio del controllo legale dei conti.
2. I membri del Collegio dei Revisori sono nominati dal Consiglio Generale.

Art. 24

Durata in carica

1. Il Collegio dei Revisori resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.
2. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un Revisore effettivo, subentra il Revisore supplente più anziano in età. Il Revisore supplente dura in carica fino alla riunione del Consiglio Generale che provvede alla nuova nomina. Il Revisore di nuova nomina scade insieme a quelli in carica.

Art. 25

Funzionamento e competenze

1. Il Collegio è presieduto da un Presidente, eletto nel proprio ambito tra i suoi membri.
2. Le deliberazioni del Collegio sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti. Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
3. Il Collegio dei Revisori deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, verificare l'amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili. Deve riunirsi collegialmente, almeno ogni tre mesi, per accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà o ricevuti in pegno, cauzione o custodia.
4. Il Collegio dei Revisori redige una propria relazione di accompagnamento al bilancio.
5. I Revisori effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione e possono, altresì, assistere a quelle degli altri Organi, Comitati o Commissioni.
6. Essi possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.
7. Ai membri effettivi del Collegio dei Revisori spetta, oltre al rimborso delle spese, un onorario deliberato dal Consiglio Generale.



Handwritten signature and circular notary stamp of Giuseppe Notaio in Genova.

Art. 26

Incompatibilità e decadenza

1. Non possono far parte del Collegio dei Revisori coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 10 del presente Statuto e i coniugi, parenti o affini entro il quarto grado dei membri del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Collegio dei Revisori della Fondazione dichiara decaduti i propri membri che:
 - a) si trovino o vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità, ivi compresa quella espressa nel comma precedente;
 - b) non siano intervenuti alle sedute del Collegio, del Consiglio Generale o del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per due volte consecutive senza giustificazione;
 - c) abbiano perso, seppur temporaneamente, i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio del controllo legale dei conti.

CAPO VI

Consulta dei Sostenitori

Art. 27

Composizione

1. La Consulta dei Sostenitori, costituita in presenza di almeno cinque sostenitori, è l'organo di espressione consultiva e propositiva dei Sostenitori medesimi.
2. Membri della Consulta sono tutti i Sostenitori, o i loro rappresentanti legali, se persone giuridiche o enti, o persone delegate dagli stessi. Ciascun Sostenitore è rappresentato da una sola persona.
3. Non possono partecipare alla Consulta i Sostenitori non in regola con i versamenti dei contributi finanziari o in fallimento o sottoposti a procedure concorsuali, ovvero che siano o vengano a trovarsi in una delle situazioni descritte all'articolo 10 del presente statuto.

Art. 28

Competenze e funzioni

1. La Consulta dei Sostenitori esercita le seguenti funzioni:
 - a) nomina tra i propri membri il Presidente ed il Vicepresidente che resteranno in carica per un triennio;
 - b) esprime parere consultivo sui programmi annuali della Fondazione ed, in particolare, sul documento di programmazione delle attività culturali e artistiche della Fondazione;
 - c) esprime parere consultivo su ogni altra materia ad essa sottoposta;

- d) propone al Consiglio Generale eventuali iniziative nell'ambito degli scopi della Fondazione;
- e) Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, rappresentano la Consulta nel Consiglio Generale;
- f) dichiara la decadenza dei propri membri che si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 10 del presente statuto.

Art. 29

Modalità di funzionamento

1. La Consulta dei Sostenitori è convocata dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
2. La Consulta si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qual volta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, almeno un terzo dei suoi membri.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, possono essere inviati, anche con strumento telematico che ne attesti la ricezione, almeno dieci giorni prima della riunione, al domicilio dei Sostenitori e, per conoscenza, ai Fondatori, ai Consiglieri, al Direttore Generale, se nominato.
4. La Consulta è validamente costituita qualunque sia il numero dei membri presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Alla Consulta dei Sostenitori possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione, i membri del Consiglio Generale e del Collegio dei Revisori.
6. Le deliberazioni della Consulta dei Sostenitori sono constatate da apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO IV

BILANCIO E CONTABILITA'

Art. 30

Bilancio e contabilità

1. L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Bilancio consuntivo della Fondazione è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto sulla gestione e dalla Nota integrativa, salvo diverse disposizioni di legge. Al bilancio deve essere allegata una relazione annuale sulla gestione e sulle attività della Fondazione.



3. Il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, dovrà redigere la proposta di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relazione annuale da trasmettere, entro il medesimo termine, al Collegio dei Revisori.
4. La proposta di bilancio, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, deve essere sottoposta ad approvazione del Consiglio Generale entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano, il bilancio di esercizio può essere approvato entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.
5. Entro il mese di ottobre, il Consiglio di Amministrazione predispone la proposta di bilancio preventivo per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale entro il termine dell'esercizio.
6. Nel bilancio preventivo è fissato il limite complessivo di spesa per l'esercizio successivo; gli organi della Fondazione possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti del bilancio preventivo approvato.

TITOLO V

ALTRE NORME

Art. 31

Libro verbali

1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e della Consulta dei Sostenitori devono essere raccolti, in ordine cronologico, e sottoscritti dai rispettivi Presidenti e dal Segretari.
2. I verbali delle verifiche del Collegio dei Revisori e dei suoi membri devono essere raccolti, in ordine cronologico, e sottoscritti.

Art. 32

Estinzione

1. In caso di estinzione, il patrimonio che residua dopo la liquidazione è devoluto, secondo le disposizioni di legge e sentite le autorità competenti, in conformità agli scopi statutari o per fini di pubblica utilità, al Comune di Cremona.
2. I beni concessi in uso alla Fondazione rientrano nella disponibilità dei concedenti.

Art. 33

Disposizioni residuali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi e i regolamenti vigenti in materia.



